

La presente deliberazione viene affissa il 02 NOV. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 820 del 31 OTT. 2005

**Oggetto:** Trib. Bn. Sent. n. 8/05 Recupero spese di condanna-Provincia di Benevento c/ Perlingieri Teresa, Angela Pietro e Baldassarre Elvira – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno ventun del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE [firma]

**LA GIUNTA**

**Premesso** che con sent. n. 8/05 il Trib. Bn condannava i sigg. Perlingieri Teresa e altri alle spese di giudizio in esito ad opposizioni ad atti di precetto;

**Ritenuto** necessario procedere al recupero coattivo delle spese di condanna;

**Con** determina n. 636/05 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;


**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa che con sent. n il Trib. Bn condannava i sigg. Perlingieri Teresa,Angela, Pietro e Baldassarre Elvira alle spese di giudizio in esito ad opposizioni ad atti di precetto e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.636/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.636/05 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi al Trib. di Bn promosso dalla Provincia di Benevento nei confronti di Perlingieri Teresa, Angela, Pietro e Baldassarre Elvira;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

~~IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)~~

N. 980 Registro Pubblicazione

~~IL VICE PRESIDENTE  
(Rag. Giovanni Mastocinque)~~

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 02 NOV. 2005

IL MESSO

~~IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)~~

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 02 NOV. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

Il 18 NOV. 2005  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

~~IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)~~

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 18 NOV. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 18 NOV. 2005

~~IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)~~

Copia per  
 2x SETTORE AVVOCATURA (a carico)  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti  
 5 Nucleo di Valutazione → ghs  
h-11-05

il \_\_\_\_\_ prot. n. ES 10068  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. 22.11.05  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Conferenza Cefp

# COPIA

Am. m. - Prot. d.

12907

5

SENTENZA CIVILE N.

8/95

CRON. N.

87

REPUBBLICA ITALIANA

REP. N.

47

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO — Sez. Civile — nelle persone

dei magistrati:

1) dott. UGO ABBAMONTE - Presidente

2) dott. ROSARIO CAIAZZO - Giudice

3) dott. MONICA CACACE - Giudice

riuniti in camera di consiglio, ha emesso la seguente

## SENTENZA

OGGETTO:

nella causa iscritta al N. 1104

/83 R.G.

, passata

Rilascio immobile

in decisione all'udienza collegiale del 18/10/94

, avente ad oggetto:

Rilascio immobile

*388 / 25-10*  
*all'Ufficio Legale*  
*UT. [Signature]*

TRA

*€ 158.276.000*  
*Indennità 72,5%*  
*= € 127.285.500*  
*x 30% = 8.190.000*

Perlingieri Teresa, Angela, Pietro, Stefania, Alessandro, Enrico e Baldassarre Elvira, rapp. e dif. dall'avv. S. Parziale e

G. Allodi c/o il 1° dif. elett. domic. g.m. a.m. della citazione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

BENEVENTO

N. 29162

22 OTT 1998

Scaff. Cas. Fasc. E



T. Fed.	1991
T. Fissa	1991
T. Tor.	1991
T. Fissa	1991
Loc. Tab.	1991
Loc. Tor.	1991
Varie	1991
Varie P	1991
Igo.	1991
Can.	1991
Can.	1991
Bollo	4591 30000
Tsp.	0341 2000

Amministrazione Provinciale Benevento rapp. e dif. dall'avv. L.

Verrilli c/o l'Ente elett. domic. g.m. in calce della citazione


*812000*  
*[Signature]*  
Il Segretario

16

All'udienza del 10/3/94 i procuratori delle parti concludevano come da verbali in atti che qui abbiansi per riportati e trascritti integralmente.

Svolgimento del Processo

Con citazione del 23/4/83 Perlingieri Teresa, Angelo, Pietro, Stefania, Alessandro, Enrico e Baldassarre Elvira ved. Perlingieri, esponevano di essere i primi sei proprietari ciascuno per 1/6 in comune ed indiviso, e Baldassarre Elvira usufruttuaria parziale, di un appezzamento di terreno sito in Benevento F.26 e riportato in catasto in testa agli attori alla partita 11598, particelle 11,248, e 68 della complessiva estensione di mq. 20980; che Perlingieri Teresa e Angela sono proprietarie in comune ed indiviso, di un appezzamento di terreno sito in Benevento, foglio 27 riportato in catasto in testa alle attrici partita 11596 particella 57 della estensione di mq. 23160; che Perlingieri Stefania, Alessandro ed Enrico, sono proprietari e Baldassarre Elvira usufruttuaria, di immobili in Benevento f.27 partita 7886 particella 14, 31 e 47, partita 7686 particella 7 precisando che sulla particella 31 esiste una vasca di raccolta di acque connessa ad una razionale ed efficiente rete idrica che serva un moderno complesso aziendale condotto da tutti gli attori. Che con decreto del Prefetto di Benevento N°. 5974 Div. IV del 14/10/78 l'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata ad occupare ai sensi dell'art. 71 e segg. l. 2359 del 1865, richiamato dall'art. 3 della legge N°1 del 1978, per



la realizzazione della "Tangenziale Ovest di Benevento" dalla  
SS 7 (Rione Libertà) alla SS.88 ed alla SS 212 perizia di va-  
riante e suppletiva, parte dei descritti immobili e precisamen-  
te: a)mq. 3430 della p.lla WW 248; mq. 2980 p.lla 68; b)mq.9150 P;  
c) mq. 23720 p.lla 14; mq. 4150 p.lla 31; mq. 3280 p.lla 47;  
mq. 750 p.lla 7.

Nel decreto prefettizio erano stati indicati in osservanza dal-  
l'art. 13 L. 2359 del 1865, i termini dell'inizio, il compimen-  
to delle opere e delle espropriazioni; con la conseguenza che  
i lavori dovevano essere terminati entro il 1° Agosto 1979 e  
le espropriazioni entro il 1° Agosto 1981; pertanto veniva ri-  
levato che era inutilmente decorso il termine di cui alla ci-  
tata legge 2359/1865. Ne conseguiva che l'occupazione era da  
considerarsi assolutamente illegittima ed abusiva per cui la  
P.A. era tenuta alla restituzione dei beni illegittimamente  
detenuti ed al risarcimento dei danni patiti e patienti, ovve-  
ro al risarcimento del corrispondente valore venale dei beni  
oltre interessi legali, in caso di impossibilità di restituzione.

Tanto premesso citavano davanti a questo Tribunale l'Amminic-  
strazione provinciale di Benevento in persona del suo presiden-  
te p.t. per sentir dichiarare illegittima ed abusiva la deten-  
zione da parte dell'Amministrazione degli immobili anzi descrit-  
ti di proprietà degli attori, stante la violazione dei dirit-  
ti soggettivi degli attori medesimi, per scadenza dei termini  
di cui alla citata legge; per l'effetto condannate la predet-



ta amministrazione alla restituzione degli immobili illegittimamente detenuti in favore degli attori, oltre al pagamento dei danni patiti e patiendi, con gli interessi legali a far tempo dalla emissione del decreto prefettizio sino alla restituzione ed all'effettivo pagamento;

in caso di impossibilità di restituzione per la costruzione dell'opera pubblica, condannare la convenuta amministrazione al pagamento in favore degli attori del corrispondente valore venale degli immobili illegittimamente occupati, tenendo conto della crescente svalutazione monetaria, e dei danni arrecati alle parti residue degli immobili per effetto della costruzione dell'opera pubblica, il tutto con relativi interessi dalla data del decreto prefettizio di occupazione al soddisfo;

condannare l'amministrazione a corrispondere agli attori l'indennità di occupazione per il periodo di occupazione legittima nonchè per il successivo periodo di occupazione illegittima con i relativi interessi al soddisfo; condannare l'Amministrazione al pagamento; delle indennità per i frutti pendenti così come descritto nello stato di consistenza, con i relativi interessi, col favore delle spese ed onorari di causa.

Si costituiva l'Amministrazione provinciale di Benevento deducendo che in ordine al I° esproprio le relative indennità erano state liquidate all'80% mentre era in corso di perfezionamento la procedura per il pagamento del rimanente 20%; deduceva inoltre che con il decreto prefettizio del 14/10/78 l'am-

ministrazione aveva effettivamente occupato le particelle di cui all'atto di citazione per la costruzione della Tangenziale Ovest di Benevento, che per tali lavori furono fissati i termini di 36 mesi per la procedura di esproprio a decorrere dall'ottobre 1978 mentre la citazione era stata notificata il 23/4/83, allorquando non erano ancora decorsi i tre anni fissati dal decreto per il completamento della espropriazione, e quindi l'occupazione era ancora legittima; in ogni caso per le espropriazioni effettuate, l'amministrazione aveva offerto il pagamento delle relative indennità che però non erano state accettate dagli interessati. Infine faceva rilevare che allo stato i lavori relativi alla tangenziale Ovest di Benevento erano stati assunti dall'ANAS in data 29/5/85, per cui le relative eventuali richieste di indennità o di restituzione, andavano rivolte al predetto ente, mentre la responsabilità della convenuta amministrazione doveva essere limitata al solo periodo dal 1978 al 29/5/84 e concludeva in conformità delle dedotte eccezioni.

Ammissa ed esperita consulenza tecnica per gli opportuni accertamenti, la causa veniva riservata a sentenza. Con ordinanza collegiale del 22/12/92, stante la persistente richiesta di restituzione delle aree occupate avanzata dai convenuti, e poiché la esperita consulenza, che reca la data del Novembre 1984, non rispecchiava la situazione attuale, la causa veniva rimessa sul ruolo per accertare la situazione determinatasi al

40

presente. Forniti gli opportuni chiarimenti agli attori rinun-  
 ziavano alla domanda di restituzione, limitando le loro richie-  
 ste al conseguimento delle indennità per i periodi di occupa-  
 zione legittima ed illegittima, fino al trasferimento delle  
 opere all'ANAS, nonché al pagamento dei danni consequenziali  
 all'occupazione, col favore delle spese ed onorari di causa.  
 Depositati alcuni documenti la causa veniva riservata a senten-  
 za sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.

Motivi della decisione

La domanda attrice è fondata nei limiti di cui appresso si di-  
 rà; è assolutamente pacifico in atti, in quanto è ammesso an-  
 che dalla controparte, che l'occupazione dei suoli di proprie-  
 tà Perlingieri avvenne a seguito di decreto prefettizio del  
 14/10/78, mentre la effettiva occupazione degli stessi segui-  
 va in data 19/4/79; pertanto è da quest'ultima data che dovrà  
 decorrere l'indennità di occupazione. Allo stato, atteso che  
 la restituzione delle aree non è più possibile essendo segui-  
 ta la costruzione dell'opera, e considerato che alla Amm. prov.  
 di Bn è subentrata l'ANAS in data 29/5/84 (vedi verbali di  
 consistenza in atti) la pronuncia del Tribunale relativa al-  
 l'indennità di occupazione dovrà essere circoscritta al perio-  
 do 19/4/79 al 29/5/84. Orbene, considerando che ai fini della  
 valutazione delle aree occupate in mq. 50.940 (come da C.T.U  
 esperita in istruttoria) può tenersi conto della valutazione  
 effettuata dalla Corte di Appello di Napoli per i suoi vizi



17

<sup>Miori</sup>  
~~Attori~~ di proprietà degli stessi attori, (L.12.090 al mq.)  
si avranno L.157.374.000. per il periodo di occupazione legittimamente protetti per anni 5 e gg. 40, cui vanno aggiunte L. 800.000 così rivalutate, per mancata percezione dei frutti.


Nessun ulteriore danno risulta dimostrato per cui la relativa domanda deve essere disattesa. Sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi legali dal 29/5/84 al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate di ufficio in mancanza della nota di parte.

P. Q. M.

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Perlingieri Teresa, Angelo, Pietro, Stefania, Alessandro, Enrico e Baldassarre Elvira con atto 23/4/83 nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Benevento, così provvede: condanna la convenuta Amm. Provinciale di Benevento al pagamento per l'occupazione dei suoli degli attori, al pagamento della complessiva somma di L. 158.174.000 comprensiva dei danni per mancata percezione dei frutti, da corrispondersi agli attori secondo le rispettive quote di proprietà a ciascuno spettanti, con gli interessi legali dal 29/5/84 al soddisfo, nonche delle spese ed onorari di causa che si liquidano di ufficio in L. 6.500.000 di cui L. 4.500.000 per onorari di avvocato e delle successive occorrenze.

Benevento li 25/10/94

Il Presidente.



*A. Caporale*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 16 GEN. 1995

Il Funzionario di Cancelleria  
(dr. A. Caporale)

*[Signature]*

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, ~~02 OTT 1998~~

IL CANCELLIERE

La presente copia è conforme alla copia


esecutiva rilasciata in data 02 OTT 1998

all'avv. *A. Perin*

Benevento, ~~02 OTT 1998~~

IL CANCELLIERE

*[Signature]*



di istanza come in altri si notificano:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

in persona del legale rappresentante p.t., davanti per le  
pratiche presso la sede dell'Amministrazione in

BENEVENTO. PALAZZO DELLA PROVINCIA - VIA ANNUNZIATA

A MANI DI Marcus Furella  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

ASSISTENTE U.N.E.P.  
TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Ealco Vincenzo

BN 22/10/98